

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I Paesi collaborativi allargano i confini

di **Nicola Fasano**

Con il **D.M. 9 agosto 2016**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto scorso, è stata **notevolmente estesa la “white list”** dettata dal D.M. 4 settembre 1996 in cui sono inseriti **51 nuovi Paesi** con cui l'Italia ha concluso **accordi** (principalmente nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni o tramite accordi specifici finalizzati allo scambio di informazioni) per assicurare **lo scambio di informazioni** (“a richiesta” delle autorità fiscali italiane).

La lista, oltre a “riaccogliere” gli Stati dell'allora URSS (come ad esempio Armenia, Azerbaijan e Georgia) che non avevano riconosciuto la Convenzione fiscale all'epoca stipulata con l'Italia ricomprende ora Paesi che fino a **poco tempo fa rappresentavano roccaforti inespugnabili per il Fisco** italiano come ad esempio: Anguilla, Arabia Saudita, Aruba, Belize, Bermuda, Isola di Man, Isole Cayman, Jersey, Hong Kong, Liechtenstein e Svizzera.

La nuova lista allargata impatta in primo luogo sui **redditi di natura finanziaria**: così ad esempio rileva per individuare i soggetti residenti in Paesi collaborativi (elencati per l'appunto nella lista) che godono **dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei c.d. “grandi emittenti”**, prevista dal D.Lgs. 239/1996. Il riferimento alla *white list* tuttavia ha assunto sempre maggiore rilevanza.

Di particolare importanza è il ruolo che riveste ai fini del **monitoraggio fiscale**, posto che per le partecipazioni detenute in **Paesi non collaborativi** (diversi cioè da quelli elencati nella citata *white list*) qualora ricorrano i presupposti per considerare il contribuente **titolare effettivo** della società (in prima approssimazione quando sia detenuto, anche indirettamente nonché unitamente con i familiari di cui all'articolo 5 Tuir, **più del 25% del capitale della società estera**) si applica il **principio del c.d. “look through”** secondo cui oggetto del monitoraggio non è più il valore della partecipazione ma rileva il **valore degli asset sottostanti**, detenuti in pancia al veicolo societario, secondo criteri di determinazione peraltro **mai concretamente chiariti** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Da notare, inoltre, che il legislatore si è riservato una sorta di “clausola di salvezza” nel senso che viene espressamente previsto che con decreto **sono eliminati dall'elenco** gli Stati e i territori con i quali, in caso di **reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa** tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale.

Resta ora da capire **quale sarà la decorrenza** della lista aggiornata. **Con particolare riferimento**

al monitoraggio fiscale le possibili interpretazioni sembrano essenzialmente due:

- la prima, più “ottimista” secondo cui la nuova lista troverebbe **immediata applicazione** già **a partire dalle dichiarazioni inviate dopo la sua entrata in vigore** (che dal sito dell'Agenzia delle Entrate è individuata nel giorno stesso di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ossia il 22 agosto 2016) e dunque impatterebbe **già su Unico 2016**;
- la seconda, più prudente, secondo cui la lista aggiornata troverebbe applicazione **a decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017)** anno in cui la nuova lista è entrata in vigore.

In assenza di una specifica previsione legislativa **la prima soluzione sembrerebbe quella più ragionevole**, tuttavia, in considerazione della notoria delicatezza riguardante la corretta compilazione dell'RW, sarebbe **quanto mai opportuna una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate** sul filo di lana, visto che la scadenza del 30 settembre per l'invio delle dichiarazioni è oramai alle porte

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

